

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro III - Prove Titolo II - Mezzi di prova

Art. 225 Nomina del consulente tecnico

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'[articolo 222](#) comma 1 lettere a), b), c), d).